

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Modifiche da art. 59.a ad abrogazione art. 59.

(introdotte con G.C. 136/2008)

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO (in grassetto i commi modificati)
<p style="text-align: center;">Articolo 59.a (introdotto con G.C. 136/2008)</p> <p style="text-align: center;">Oggetto, finalità e ambito applicativo</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento per incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa si debbono intendere:</p> <p>a) <u>gli incarichi di lavoro autonomo</u> rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti terzi i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio;</p> <p>b) <u>gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)</u> rapporti di lavoro autonomo che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, nell'ambito degli incarichi di cui alle lettere a) e b) quelli aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza hanno le seguenti caratteristiche:</p> <p>incarichi di studio – quando oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte, incarichi di ricerca – attività connessa alla preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione, incarichi di consulenza – resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti.</p> <p>2. Gli incarichi di lavoro autonomo a norma dell'art. 46 del D.L. 112/2008, possono esser conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.</p> <p>In particolare i soggetti a cui possono essere affidati tali incarichi sono:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 59.a (introdotto con G.C. 136/2008)</p> <p style="text-align: center;">Oggetto, finalità e ambito applicativo</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento per incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa si debbono intendere:</p> <p>a) <u>gli incarichi di lavoro autonomo</u> rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti terzi i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio;</p> <p>b) <u>gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)</u> rapporti di lavoro autonomo, che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, nell'ambito degli incarichi di cui alle lettere a) e b) quelli aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza hanno le seguenti caratteristiche:</p> <p>incarichi di studio – quando oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte, incarichi di ricerca – attività connessa alla preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione, incarichi di consulenza – resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti.</p> <p>2. Gli incarichi di lavoro autonomo a norma dell'art. 46 del D.L. 112/2008, possono esser conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.</p> <p>In particolare i soggetti a cui possono essere affidati tali incarichi sono:</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO (in grassetto i commi modificati)
<p>a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, che necessita di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;</p> <p>b) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, che non necessita di abilitazione iscrizione ad albi professionali,</p> <p>c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</p> <p>d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.</p> <p>3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti incarichi, per i quali il dirigente competente o responsabile di ufficio applicherà la disciplina specifica di riferimento, ove esistente:</p> <p>a) agli incarichi conferiti per la difesa in giudizio dell'Amministrazione;</p> <p>b) agli incarichi notarili;</p> <p>c) agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal d.lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>d) agli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della legge 150/00;</p> <p>e) agli esperti delle commissioni di concorso e di gara indette dal Comune;</p> <p>f) agli incarichi ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000</p> <p>g) gli appalti di servizi disciplinati dal d. lgs. 163 /06 e sue modifiche e integrazioni;</p> <p>h) A prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica e sanitaria, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera od a sue particolari interpretazioni od elaborazioni(es. medico competente D.L.vi 626);</p>	<p>a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, che necessita di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;</p> <p>b) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, che non necessita di abilitazione iscrizione ad albi professionali,</p> <p>c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</p> <p>d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.</p> <p>3. Restano esclusi gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. In tema di esclusione restano vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano requisiti dei collaboratori o anche procedure per l'affidamento dell'incarico e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della presente sezione a titolo meramente esemplificativo non esaustivo:</p> <p>- incarichi tecnici (art. 90 e 91 Dlgs. 163/2006 e s.m.i);</p> <p>- incarichi in materia di comunicazione ed informazione (art.9 L.150/2000 e s.m.i);</p> <p>- incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (art. 8 Dlgs. 626/1994 e s.m.i).</p>
<p>Articolo 59.h</p> <p>Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa</p> <p>1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l'incarico quindi potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 D. Lgs 267/00 da parte del dirigente, nei seguenti casi:</p>	<p>Eliminazione dell'articolo</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO (in grassetto i commi modificati)
<p>a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;</p> <p>b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;</p> <p>c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;</p> <p>d) nel caso in cui siano documentate ed attestate dal dirigente/responsabile situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;</p> <p>e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richieda un compenso non superiore ad euro 20.000,00 netti.</p>	

www.AlbopretoriOnline.it 29/11/13

www.AlboPretorionline.it 29/1/13